

# IL COMPENSO PER COPIA PRIVATA: PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA

**È ENTRATO IN VIGORE IL 7 LUGLIO 2014 IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE DI AUMENTO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA SUGLI APPARECCHI E SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, CHE ESTENDE E RADDOPPIA LE TARIFFE GIÀ VIGENTI. ESAMINIAMO LA NATURA LEGALE DI TALE PRESTAZIONE E LA LEGITTIMITÀ O MENO DI TALE DECRETO.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Firmato dal Ministro Franceschini il nuovo decreto Ministeriale di aumento del compenso per copia privata. Nella tarda serata di venerdì 20 giugno 2014, appariva sul sito Internet del Ministero dei Beni e delle Attività culturali un comunicato stampa col quale si dava notizia della firma da parte del Ministro Franceschini del decreto ministeriale con cui si stabilisce la nuova misura del compenso per la copia privata effettuata dai consumatori tramite apparecchi di registrazione audio-video e correlativi supporti. Vale la pena di riportare una parte della nota di commento di Andec - Confcommercio ([www.andec.it](http://www.andec.it)), diffusa subito dopo dalla segreteria dell'associazione: "Il Comunicato del Ministero contiene affermazioni discutibili e talvolta fuorvianti: asserisce che le nuove risorse serviranno a promuovere "esordienti e opere prime", quando è noto che il gettito premia soprattutto le Major

internazionali dei contenuti; parla di "creatività garantita" cioè del compenso per copia privata come corrispettivo del lavoro degli autori; azzarda affermazioni sull'invarianza dei prezzi di vendita e addirittura sul fatto che smartphone e tablet sono abitualmente venduti "a prezzo fisso", in barba alle norme europee in materia di libera determinazione del prezzo di vendita dei prodotti; riporta in modo improprio una selezione di firmatari dell'appello degli Autori al Ministro allo scopo di avvalorare la decisione di Franceschini e infine riproduce una tabella comparativa dei compensi utilizzando come unici riferimenti europei la Francia e la Germania, cioè gli unici Paesi del Continente con compensi maggiori di quelli italiani". Il Decreto ministeriale "Franceschini" veniva quindi pubblicato circa tre settimane più tardi, il 7 luglio 2014, entrando in vigore il medesimo giorno. Il prelievo complessivo derivante dalle tariffe preesistenti (circa 63 milioni

annui) la cui esazione è affidata come noto a SIAE, viene più che raddoppiato, come si evince dai dati della tabella riportata nell'ambito del presente articolo, a pagina seguente.

## NUOVE TARIFFE E FORTI AUMENTI DELLE TARIFFE GIÀ VIGENTI

La tabella evidenzia l'aumento da Euro 0,90 a Euro 4,00 del compenso per smartphone e tablet (per la fascia da >8 fino a 16 GB, la più comune; per altre fasce il compenso è di Euro 4,80 fino a 32 GB e di Euro 5,20 oltre 32 GB, mentre fino a 8 GB è di 3 Euro; prima il compenso per smartphone era di Euro 0,90, mentre nulla era dovuto sui tablet); l'istituzione di un compenso - prima inesistente - di Euro 4,00 per gli apparecchi Tv con funzione "Pvr" ossia capacità di registrazione a mezzo software su chiavetta Usb o HD o altro supporto esterno all'apparecchio (che, detto incidentalmente, paga anch'esso il compenso); il raddoppio del compenso dovuto sui Pc, portato a Euro 5,20 (prima il compenso

APPARECCHIO/SUPPORTO	TARIFFE PRECEDENTI (EURO) (DECRETI BONDI)	NUOVE TARIFFE (EURO) (DECRETO FRANCESCHINI)
Smartphone	0,90 più IVA	3,00/4,00/4,80/5,20 più IVA
Tablet	-	3,00/4,00/4,80/5,20 più IVA
PC	1,90/2,40 più IVA	5,20 più IVA
TV con Funzione PVR	-	4,00 più IVA
Hard Disk	0,02/0,01 a GB più IVA solo gli HD esterni	0,01 per GB/max. E20,00+IVA per tutti gli HD

era di Euro 2,40 con masterizzatore integrato e di Euro 1,90 senza); l'istituzione di un compenso scalare di Euro 0,01 per GB fino a un massimo di Euro 20 per la capacità di memoria di 2 TB (quindi in tal caso quasi il 30% del prezzo al pubblico) per tutti gli hard disk esterni, con e senza case (prima il compenso era solo per gli HD esterni con case ed il compenso andava da Euro 0,02 per GB fino a 400 GB e di Euro 0,01 per GB sopra i 400 GB); un aumento sensibile per le schede di memoria. Più naturalmente Iva su tutti gli ammontari finora indicati.

## PRODOTTI POLIFUNZIONALI ED ACCORDI INTEGRATIVI DEL 2003

Rimangono validi, come precisato all'art. 4 dell'Allegato Tecnico del DM Franceschini, "gli accordi previgenti alle presenti disposizioni" ivi incluso quello sottoscritto da SIAE

con Andec, Anitec e Asmi nell'oramai lontano 27 novembre 2003 (<http://bit.ly/1rxDRc6>) che, quanto agli apparecchi che svolgono più funzioni, permette di dare applicazione all'"ermetica" previsione contenuta all'art. 2 lettera n-bis (identica a quella contenuta nel precedente DM "Bondi"), secondo cui "gli apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione..." sono soggetti al compenso per copia privata nella misura del "... 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione". Infatti, "gli accordi" del 2003 - assai datati negli esempi ivi riportati ma ancora assolutamente validi - stabiliscono in punto quanto segue:  
- "Apparecchi polifunzionali audio con 2 funzioni

(compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 50% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio radiofonico con registratore di audiocassette".  
- "Apparecchi polifunzionali audio con più di 2 funzioni (compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: impianto Hi-Fi con amplificatore, sintonizzatore, lettore di Cd, registratore di audiocassette".  
- "Apparecchi polifunzionali video con 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 30% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con videoregistratore VCR

incorporato".  
- "Apparecchi polifunzionali video con più di 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio Tv con lettore Dvd e videoregistratore Vcr incorporati".

## COS' È ESATTAMENTE IL DIRITTO D' AUTORE?

Quando si parla di diritto d'autore, ci si riferisce al diritto, riconosciuto dalla legge (L. 22.04.1941 n. 633) a chi ha creato un'opera (musicale, cinematografica, televisiva, letteraria, drammatica, scientifica, didattica, religiosa, artistica ecc.) di farsi riconoscere autore dell'opera, di decidere in via esclusiva se e quando l'opera possa essere resa pubblica, di apportare in via esclusiva all'opera le modificazioni ritenute opportune, di rimanere anonimo o di apparire sotto uno pseudonimo nel caso di pubblicazione (tutti questi diritti costituiscono il cosiddetto "Diritto morale d' autore": essi sono imprescrittibili, non sono cedibili, non si trasferiscono agli eredi anche se talune facoltà possono essere esercitate da questi); inoltre, il diritto d' autore consiste nell'utilizzare



economicamente, a scopo di lucro, l'opera che si è deciso di rendere pubblica, stabilendo un compenso dovuto da chi ha deciso di godere di tale pubblicazione (si parla in questo caso di "Diritto patrimoniale d'autore" che, all'opposto di quello morale, è alienabile, è trasmissibile agli eredi per la durata di 70 anni dopo la morte dell'autore e può essere soggetto a pegno o sequestro).

#### COSA SI INTENDE PER "COPIA PRIVATA"?

Abbiamo detto che il diritto d'autore comprende la facoltà di vietare la diffusione pubblica di un'opera o, quando si è deciso di renderla pubblica, il diritto di pretendere un certo compenso per il godimento da parte di terzi della stessa: tale

diritto comprende anche la facoltà - prevista per la prima volta in Italia dalla L. n° 93/92, oramai sostituita dalla normativa in esame - di esigere un secondo compenso nel caso di una "riproduzione" ossia dell'effettuazione da parte dell'utente di una copia dell'opera originariamente acquistata; si tratta di un diritto riconosciuto anche a livello UE, posto che ai sensi della Direttiva 2001/29/CE gli Stati Membri che decidano di permettere la copia privata delle opere protette dal diritto d'autore, devono prevedere un compenso a favore dei titolari dei correlativi diritti. Così ad esempio, almeno concettualmente, su ogni vendita del Dvd di un film il titolare del diritto d'autore TIZIO ha diritto a un certo compenso; se

tuttavia l'acquirente CAIO decide (e riesce a, viste le misure di protezione) di farsi legittimamente una copia del Dvd, essendo ciò espressamente previsto e permesso dalla legislazione italiana, è dovuto oltre al compenso per il "godimento dell'opera" anche uno specifico "compenso per copia privata". Il compenso dovrebbe pertanto concettualmente riferirsi all'ulteriore remunerazione del diritto d'autore per la lecita effettuazione di una copia, ma in realtà - come andiamo ad illustrare - non è così.

#### IL COMPENSO PER LA COPIA PRIVATA È UNA "PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA"

Occorre premettere, infatti, che l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che "Nessuna prestazione personale patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Tale articolo rileva soprattutto, ma non solo, in campo tributario e significa, ad esempio, che una nuova tassa non potrà mai essere stabilita se non in forza di una norma di legge (quindi: non con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo). Per fare qualche esempio, ricordiamo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale

ha riconosciuto quali prestazioni patrimoniali imposte le tariffe telefoniche stabilite per legge quando sussisteva il correlativo monopolista; il pagamento del diritto di approdo da parte dell'utente di beni del demanio marittimo; il canone dovuto per l'estrazione di materiale sabbioso dal greto dei fiumi; le tariffe inserite di diritto nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti; le tariffe dei c.d. diritti sanitari dovuti alle aziende sanitarie per le prestazioni e molte altre. Secondo il TAR del Lazio costituisce altresì "prestazione patrimoniale imposta" il compenso per copia privata in quanto il medesimo: (a) operando presuntivamente, a differenza del compenso per diritto d'autore è dovuto anche da chi in realtà non effettua alcuna copia privata ed inoltre, (b) è stabilito nel se e nel quanto autoritativamente; infatti "... non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell'equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell'utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte,

giacché la determinazione sia dell'an sia del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative. In questo senso, dunque, il profilo della imposizione è - per usare le parole della Corte Costituzionale - prevalente". (Tar Lazio 02/03/2012, N. 02162/2012 REG.PROV. COLL., N. 04827/2010 REG. RIC.; così anche TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PTOV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC. e diverse altre).

#### IL COMPENSO PER COPIA PRIVATA, IN QUANTO "PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA", PUÒ ESSERE DETERMINATO NEL SE E NEL QUANTO CON UN DECRETO MINISTERIALE?

Secondo il TAR del Lazio, che si è a suo tempo pronunciato sulla legittimità del precedente DM "Bondi" (vale il richiamo ad entrambe le sentenze dianzi citate), la riserva di legge alla determinazione delle prestazioni patrimoniali posta dall'art. 23 della Costituzione è solo relativa, limitandosi a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti

criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa: è dunque sufficiente (a) che siano stabiliti per legge idonei criteri oggettivi o tecnici che vincolano la determinazione quantitativa dell'imposizione ed (b) un idoneo modulo procedimentale; il rispetto di tale secondo requisito rileva anche ai fini di decidere se si applicano nel caso di specie quelle norme di legge<sup>1</sup> che richiedono l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei Conti, entrambe mancanti quanto al Decreto Franceschini, nel caso di disposizioni inquadabili come "innovative" in quanto inter alia non vincolate ad una stretta procedura di emanazione.

- Quanto al primo requisito, secondo il TAR Lazio il testo legislativo (articoli 7-sexies, septies e octies della legge 633/41) "... disciplina compiutamente la materia" al punto che il Decreto Ministeriale di determinazione della tariffa si limiterebbe ad una "... chiarificazione di definizioni già integralmente contenute nel testo normativo, senza nessun apporto".  
- Quanto al secondo requisito, nel caso di specie l'art. 71 septies comma

2 della Legge 633/41 "... ha appunto previsto un articolato procedimento di approvazione del decreto ministeriale che deve determinare il compenso per copia privata, che prevede il parere del comitato consultivo permanente sul diritto d'autore... e la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e supporti..." soggetti a compenso.

A tale ultimo proposito, tuttavia, nel caso del Decreto Franceschini, non sembra che alcun completo, esauriente ed articolato procedimento istruttorio sia stato seguito: si consideri, solo per fare un esempio, la ricerca statistica condotta dalla società "Quorum" nel gennaio/febbraio 2014 su incarico del Ministero circa l'effettiva effettuazione da parte dei consumatori della copia privata: dalla stessa - resa nota dal Ministero solo il 23.04.2014 dopo ripetute richieste ed insistenze anche da parte di Andec - risulta un calo netto negli ultimi tre anni nell'effettuazione della copia privata dal 64,5% del campione (66,6% nel caso di utilizzatori frequenti settimanali della rete) al 63,4% (63,9% nel caso di utilizzatori frequenti); si consideri inoltre che mai

**1 - Art. 17 della L. 23/08/88 n. 400; art. 15 DPR 1092/85.**

**2 - Ai sensi dell' art. 2 del Decreto Franceschini il Tavolo "...sarà rinnovato... e avrà il compito di verificare... dopo 12 mesi, lo stato di applicazione del presente provvedimento". La funzione attribuita è pertanto meramente ex post e probabilmente strumentale a prevenire e limitare le eccezioni già eccepitate ed eccepibili sull'iter di elaborazione del nuovo compenso.**

**3 - Parere reso noto a Confcommercio, dopo insistenze, solo il 10 gennaio 2014.**



è stato convocato il Tavolo di Lavoro Tecnico previsto dal precedente Decreto Ministeriale Bondi (all'art. 5) e costituito con Decreto del Presidente del Consiglio in data 09.06.2010 (chi scrive era un dei componenti nominati – ma, ahimè, solo tali – del suddetto “Tavolo”); si consideri il ruolo preponderante dato a SIAE - astutamente mai nominata nel preambolo del Decreto Franceschini dedicato ai lavori preparatori ma abbondantemente citata nel parere datato 5.11.2013 del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore<sup>3</sup> - nella redazione dei pareri espressi dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, anche sulla base dei quali è stato successivamente deliberato il DM Franceschini e considerato il fatto che SIAE è un ente, ancorché pubblico, evidentemente non imparziale in quanto destinatario almeno in parte dei compensi raccolti e definito “in posizione dominante” dallo stesso TAR Lazio<sup>4</sup> poiché titolare di un monopolio legale quanto all'attività di raccolta dei compensi. Si consideri anche che, come risulta dalle stesse dichiarazioni del Ministro Franceschini riportate dalla di stampa nonché da quelle

del presidente di SIAE Gino Paoli all'audizione del 23 aprile 2014, sono intercorse molte più riunioni “confidenziali” con questa o quella determinata associazione delle due audizioni “pubbliche” concesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali in data 10 gennaio 2014 (Ministro Brai) e del 23 aprile 2014 (Ministro Franceschini)<sup>5</sup>; si consideri anche che larga parte dei soggetti interessati al compenso per copia privata (ad esempio, ma non solo, tutta quanta l'area degli importatori, produttori, distributori, rivenditori specializzati rappresentati da Confcommercio) NON è rappresentata negli organi consultivi istituzionali del Ministero (Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore e Commissione per la determinazione del compenso per copia privata, all'uopo costituita all'interno del medesimo); si consideri, infine, che mai il parere conclusivo espresso in data 10.06.2014 dal Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore, citato nel preambolo del Decreto Franceschini, è stato diffuso né reso noto (almeno ad Andec o alle associazioni facenti capo a Confcommercio). In conclusione, anche

a prescindere da altri, diversi, profili, ci sono come minimo gravi dubbi sulla legittimità del Decreto Ministeriale Franceschini anche solo alla stregua del “modulo procedimentale” nel concreto seguito dai due ministri che si sono succeduti nel tempo.

#### **IL COMPENSO PER COPIA PRIVATA È UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA A CARICO DEI CONSUMATORI ?**

La risposta è sì. Il compenso è dovuto alla SIAE, che agisce come collettore, da “chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di farne profitto, gli apparecchi e i supporti” previsti (Legge n. 633/1941, art. 71-septies, comma 3). Tuttavia esso corrisponde a “... una quota del prezzo pagato dall' acquirente finale al venditore” (art. 71-septies, comma 1), tant'è vero che l'Agcm nella recentissima segnalazione annuale a camere e a

Governo (“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza” <http://www.agcm.it/segnalazioni/legge-annuale.html>) propone di modificare la legge su diritto d'autore “... prevedendo che l'ammontare dell' equo compenso sia specificato nel prezzo corrisposto dai consumatori per acquisti di apparecchi di registrazione e di supporti vergini”<sup>6</sup>, esattamente come previsto, d'altronde, dall'attuale legislazione francese; anche il TAR del Lazio non ha mancato di rilevare in più occasioni che “... i debitori del finanziamento, d'altro canto, potranno ripercuotere il costo dei prelievi sugli utenti privati, perseguendosi in questo modo ugualmente il giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti”<sup>7</sup>. Altra cosa è il momento del prelievo, in merito al quale il Parlamento Europeo, con la Risoluzione Castex,

sopra citata, rileva che “... il passaggio del pagamento dei prelievi ai dettaglianti costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per le piccole e medie imprese di distribuzione e per le società di gestione collettiva”.


#### **IL COMPENSO PER COPIA PRIVATA È COMMISURATO ALLA COPIA PRIVATA EFFETTUATA DAI CONSUMATORI?**

Sia il Ministro Franceschini, nel corso dell' unica audizione organizzata il 23.04.2014 con tutte le associazioni di categoria, sia Siae, negli atti di intervento in opposizione nelle cause di impugnazione avanti al TAR Lazio del precedente Decreto Bondi, evidenziano che ai sensi dell'art. 71 septies della legge 633/1941 sul diritto d' autore il compenso per copia privata prescinde dall'effettivo utilizzo degli apparecchi e supporti forniti atti in astratto a realizzare la copia, su cui il compenso medesimo grava; anche il TAR Lazio, in entrambe le sentenze dianzi citate, sostiene che ai sensi di una non lontana pronuncia della Corte di Giustizia Europea (III Sez. S. 21.10.2010 Padawan) “... non è ... necessario accertare che esse (le apparecchiature) abbiano effettivamente

realizzato delle copie private e quindi in concreto arrecato il pregiudizio, essendo sufficiente la loro potenzialità di riproduzione... la semplice capacità di tali apparecchiature e di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private (il 35° Considerando della direttiva menziona, infatti, come criterio utile alla determinazione dell'equo compenso, quello del pregiudizio eventuale, che ricorre nella semplice messa a disposizione della persona fisica di apparecchiature idonee alla riproduzione per scopi privati)”. Questa lettura della normativa di riferimento, ancorché parzialmente (e solo parzialmente) fondata in diritto, contrasta tuttavia - oltre che col buon senso e col comune sentire del consumatore medio - con la recente Risoluzione Castex del Parlamento Europeo (27 febbraio 2014), la quale evidenzia che “J) ... i prelievi dovrebbero essere calcolati sulla base del potenziale pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti dall' atto di copia privata...” e che “N) ... l'importo dei prelievi per copia privata dovrebbe rispecchiare l' utilizzo effettivo di tali apparecchiature e servizi

ai fini della realizzazione di copie private di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo ...”. In realtà, come confermato dallo stesso preambolo del Decreto Franceschini (fatta salva la differenza tra quanto nel Decreto si afferma e quanto ivi si pratica) la Direttiva 2001/29/UE si ispira (si consideri ad esempio il considerando n. 35) al raggiungimento di una proporzionalità tra la concreta effettuazione della copia privata e la determinazione del compenso ad essa afferente.

#### **IL COMPENSO PER COPIA PRIVATA È DESTINATO A COMPENSARE ANCHE LA COPIA PIRATA?**

La risposta è evidentemente no, in quanto la copia pirata è vietata dalla legge e prevedere un compenso si tradurrebbe, all' opposto, nel renderla legale. Anche secondo la Corte di Giustizia Europea, che si è pronunciata in proposito assai recentemente, sarebbe illegittima una normativa nazionale “... che non faccia distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale” (S. 10.04.2014 Causa C-435/12). 

4 - S. TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PROV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC.). Si noti che il TAR non condivide l'assunto della non imparzialità di SIAE “non essendo l'onerosità del ... servizio reso dall' Istituto una circostanza atta a qualificare la propria attività come svolta nel suo particolare interesse”.  
5 - ANDEC, come tutte le altre associazioni non coinvolte negli “incontri bilaterali riservati” ha seguito l'evoluzione delle trattative condotte al di fuori delle due audizioni del 10.1.2014  
6 - “La Commissione europea ... ha lanciato una consultazione pubblica, conclusasi nello scorso mese di marzo 2014 concernente la revisione delle regole comunitarie sul diritto d'autore, nella quale, nel capitolo specificamente dedicato alla copia privata, vengono posti, tra gli altri, quesiti riguardanti: a) l'armonizzazione del regime delle eccezioni per copia privata; b) la definizione delle attività degli intermediari, in particolare per i servizi online; c) l'informazione al consumatore in merito all'equo compenso per copia privata incluso nel prezzo degli apparecchi di registrazione e supporti vergini acquistati. Ciò posto, appare utile assicurare che vi sia trasparenza a favore del consumatore specificando quanta parte del prezzo finale degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini acquistati dal consumatore corrisponde all'equo compenso”.  
7 - TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PROV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC.

## Il compenso per copia privata : prestazione patrimoniale imposta

Avv. Maurizio Iorio ©

E' entrato in vigore il 7 luglio 2014 il nuovo decreto Ministeriale di aumento del compenso per copia privata sugli apparecchi e supporti di registrazione , che estende e raddoppia le tariffe già vigenti . Esaminiamo la natura legale di tale prestazione e la legittimità o meno di tale decreto .

### Firmato dal Ministro Franceschini il nuovo decreto Ministeriale di aumento del compenso per copia privata

Nella tarda serata di venerdì 20 giugno 2014 , appariva sul sito internet del Ministero dei Beni e delle Attività culturali un comunicato stampa col quale si dava notizia della firma da parte del Ministro Franceschini del decreto ministeriale con cui si stabilisce la nuova misura del compenso per la copia privata effettuata dai consumatori tramite apparecchi di registrazione audio-video e correlativi supporti . Vale la pena di riportare una parte della nota di commento di ANDEC - Confcommercio ( [www.andec.it](http://www.andec.it) ) , diffusa subito dopo dalla segreteria dell' associazione : **“ Il Comunicato del Ministero contiene affermazioni discutibili e talvolta fuorvianti: asserisce che le nuove risorse serviranno a promuovere “esordienti e opere prime”, quando è noto che il gettito premia soprattutto le Major internazionali dei contenuti; parla di “creatività garantita” cioè del compenso per copia privata come corrispettivo del lavoro degli autori; azzarda affermazioni sull’invarianza dei prezzi di vendita e addirittura sul fatto che smartphone e tablet sono abitualmente venduti “a prezzo fisso”, in barba alle norme europee in materia di libera determinazione del prezzo di vendita dei prodotti; riporta in modo improprio una selezione di firmatari dell’appello degli Autori al Ministro allo scopo di avvalorare la decisione di Franceschini e infine riproduce una tabella comparativa dei compensi utilizzando come unici riferimenti europei la Francia e la Germania, cioè gli unici Paesi del Continente con compensi maggiori di quelli italiani “.**

Il Decreto ministeriale “ Franceschini “ veniva quindi pubblicato circa tre settimane più tardi , il 7 luglio 2014 , entrando in vigore il medesimo giorno .

Il prelievo complessivo derivante dalle tariffe preesistenti ( circa 63 milioni annui ) la cui esazione è affidata come noto a SIAE , viene più che raddoppiato , come si evince dai dati della tabella riportata nell' ambito del presente articolo ( Figura 1 ) .

Figura 1

<b>Apparecchio / supporto</b>	<b>Tariffe precedenti ( Euro ) ( Decreto Bondi )</b>	<b>Nuove tariffe ( Euro ) (Decreto Franceschini )</b>
Smartphone	0,90 più IVA	3,00 /4,00/4,80/5,20 più IVA
Tablet	1,90 più IVA	3,00 /4,00/4,80/5,20 più IVA
PC	1,90 / 2,40 più IVA	5,20 più IVA
TV con funzione PVR	-	4,00 più IVA
Hard Disk	0,02 / 0,01 a GB più IVA solo gli HD esterni	0,01 per GB / max.€ 20,00 + IVA per tutti gli HD

### **Nuove tariffe e forti aumenti delle tariffe già vigenti**

La tabella evidenzia l' aumento da Euro 0,90 a Euro 4,00 del compenso per **smartphone e tablet** ( per la fascia da >8 fino a 16 GB , la più comune ; per altre fasce il compenso è di Euro 4,80 fino a 32 GB e di Euro 5,20 oltre 32 GB, mentre fino a 8 GB è di 3 Euro ; prima il compenso per smartphone era di Euro 0,90 , mentre nulla era dovuto sui tablet ) ; l' istituzione di un compenso - prima inesistente – di Euro 4,00 per gli apparecchi **TV con funzione “ PVR “** ossia capacità di registrazione a mezzo software su chiavetta USB o HD o altro supporto esterno all' apparecchio ( che , detto incidentalmente , paga anch' esso il compenso ) ; il raddoppio del compenso dovuto sui **PC** , portato a Euro 5,20 ( prima il compenso era di Euro 2,40 con masterizzatore integrato e di Euro 1,90 senza ) ; l' istituzione di un compenso scalare di Euro 0,01 per GB fino a un massimo di Euro 20 per la capacità di memoria di 2 TB ( quindi in tal caso quasi il 30% del prezzo al pubblico ) per tutti gli **Hard Disk esterni** , con e senza case ( prima il compenso era solo per gli HD esterni con case ed il compenso andava da Euro 0,02 per GB fino a 400 GB e di Euro 0,01 per GB sopra i 400 GB ) ; un aumento sensibile per **le schede di memoria** . Più naturalmente IVA su tutti gli ammontari finora indicati .

### **Prodotti polifunzionali ed accordi integrativi del 2003**

Rimangono validi , come precisato all' art. 4 dell' Allegato Tecnico del DM Franceschini , “ *gli accordi previgenti alle presenti disposizioni* “ ivi incluso quello sottoscritto da SIAE con ANDEC , ANITEC e ASMI nell' oramai lontano 27 novembre 2003 (<http://www.andec.it/public/P-approfondimenti-497.asp?idPulsante=497&idPP=1354&M=Y>) che , quanto agli apparecchi che svolgono più funzioni , permette di dare applicazione all' “ **ermetica** “ previsione contenuta all' art. 2 lettera n-bis ( identica a quella contenuta nel precedente DM “ Bondi “ ) , secondo cui “ *gli apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione ...* “ sono soggetti al compenso per copia privata nella misura del “ *... 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione* “ . Infatti , “ gli accordi “ del 2003 - assai datati negli esempi ivi riportati ma ancora assolutamente validi- stabiliscono in punto quanto segue : “ *Apparecchi polifunzionali audio con 2 funzioni (compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 50% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio radiofonico con registratore di audiocassette.*

“ - *Apparecchi polifunzionali audio con più di 2 funzioni (compresa quella di registrazione). Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: impianto Hi-Fi con amplificatore, sintonizzatore, lettore di CD, registratore di audiocassette.*

“ - *Apparecchi polifunzionali video con 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 30% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con videoregistratore VCR incorporato.*

“ - *Apparecchi polifunzionali video con più di 2 funzioni. Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 20% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con lettore DVD e videoregistratore VCR incorporati.*”

### **Cos' è esattamente il diritto d' autore ?**

Quando si parla di diritto d'autore , ci si riferisce al diritto , riconosciuto dalla legge ( L. 22.04.1941 n. 633 ) a chi ha creato un ' opera ( musicale , cinematografica , televisiva , letteraria , drammatica , scientifica , didattica , religiosa , artistica ecc. ) di farsi riconoscere autore dell' opera , di decidere in via esclusiva se e quando l' opera possa essere resa pubblica , di apportare in via esclusiva all' opera le modificazioni ritenute opportune , di rimanere anonimo o di apparire sotto uno pseudonimo nel caso di pubblicazione ( tutti questi diritti costituiscono il cosiddetto " **Diritto morale d' autore** " : essi sono imprescrittibili , non sono cedibili , non si trasferiscono agli eredi anche se talune facoltà possono essere esercitate da questi ) ; inoltre , il diritto d' autore consiste nell' utilizzare economicamente , a scopo di lucro , l' opera che si è deciso di rendere pubblica , stabilendo un compenso dovuto da chi ha deciso di godere di tale pubblicazione ( si parla in questo caso di " **Diritto patrimoniale d' autore** " che , all' opposto di quello morale , è alienabile , è trasmissibile agli eredi per la durata di 70 anni dopo la morte dell' autore e può essere soggetto a pegno o sequestro ) .

### **Cosa si intende per " copia privata " ?**

Abbiamo detto che il diritto d' autore comprende la facoltà di vietare la diffusione pubblica di un ' opera o , quando si è deciso di renderla pubblica , il diritto di pretendere un certo compenso per il godimento da parte di terzi della stessa : tale diritto comprende anche la facoltà - prevista per la prima volta in Italia dalla L. n° 93/92 , oramai sostituita dalla normativa in esame - di esigere un secondo compenso nel caso di una " riproduzione " ossia dell' effettuazione da parte dell' utente di una copia dell' opera originariamente acquistata ; si tratta di un diritto riconosciuto anche a livello UE , posto che ai sensi della Direttiva 2001/29/CE gli Stati Membri che decidano di permettere la copia privata delle opere protette dal diritto d'autore , devono prevedere un compenso a favore dei titolari dei correlativi diritti . Così ad esempio , almeno **concettualmente** , su ogni vendita del DVD di un film il titolare del diritto d' autore TIZIO ha diritto a un certo compenso ; se tuttavia l' acquirente CAIO decide ( e riesce a , viste le misure di protezione ) di farsi legittimamente una copia del DVD , essendo ciò espressamente previsto e permesso dalla legislazione italiana , è dovuto oltre al compenso per il " godimento dell' opera " anche uno specifico " *compenso per copia privata* ". Il compenso dovrebbe pertanto concettualmente riferirsi all' ulteriore remunerazione del diritto d' autore per la lecita effettuazione di una copia , ma in realtà - come andiamo ad illustrare - non è così .

### **Il compenso per la copia privata è una " Prestazione patrimoniale imposta "**

Occorre premettere , infatti , che l' articolo 23 della Costituzione stabilisce che " *Nessuna prestazione personale patrimoniale può esser imposta se non in base alla legge* " . Tale articolo rileva soprattutto , ma non solo , in campo tributario e significa , ad esempio , che una nuova tassa non potrà mai esser stabilita se non in forza di una norma di legge ( quindi : non con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo ) . Per fare qualche esempio , ricordiamo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto quali *prestazioni patrimoniali imposte* le tariffe telefoniche stabilite per legge quando sussisteva il correlativo monopolista ; il pagamento del diritto di approdo da parte dell'utente di beni del demanio marittimo ; il canone dovuto per l'estrazione di materiale sabbioso dal greto dei fiumi ; le tariffe inserite di diritto nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti ; le tariffe dei c.d. diritti sanitari dovuti alle aziende sanitarie per le prestazioni e molte altre . **Secondo il TAR del Lazio costituisce altresì " prestazione patrimoniale imposta " il compenso per copia privata in quanto il medesimo : (a) operando presuntivamente , a differenza del compenso per diritto d' autore è dovuto anche da chi in realtà non**

effettua alcuna copia privata ed inoltre , (b) è stabilito nel se e nel quanto autoritativamente ; infatti “... non può che giungersi alla conclusione che il pagamento dell'equo compenso per copia privata, pur avendo una chiara funzione sinallagmatica e indennitaria dell'utilizzo (quanto meno potenziale) di opere tutelate dal diritto di autore, deve farsi rientrare nel novero delle prestazioni imposte, giacché la determinazione sia dell'an che del quantum è effettuata in via autoritativa e non vi è alcuna possibilità per i soggetti obbligati di sottrarsi al pagamento di tale prestazione fruendo di altre alternative. In questo senso, dunque, il profilo della imposizione è – per usare le parole della Corte Costituzionale – prevalente ”.( Tar Lazio 02/03/2012 , N. 02162/2012 REG.PROV.COLL. , N. 04827/2010 REG.RIC. ; così anche TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PTOV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC. e diverse altre ) .

**Il compenso per copia privata , in quanto “ prestazione patrimoniale imposta “ , può essere determinato nel se e nel quanto con un decreto ministeriale ?**

Secondo il TAR del LAZIO , che si è a suo tempo pronunciato sulla legittimità del precedente DM “ Bondi “ ( vale il richiamo ad entrambe le sentenze dianzi citate ) , la riserva di legge alla determinazione delle prestazioni patrimoniali posta dall' art. 23 della Costituzione è solo relativa , limitandosi a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa : è dunque sufficiente (a) che siano stabiliti per legge idonei criteri oggettivi o tecnici che vincolano la determinazione quantitativa dell' imposizione ed (b) un idoneo modulo procedimentale ; il rispetto di tale secondo requisito rileva anche ai fini di decidere se si applicano nel caso di specie quelle norme di legge <sup>1</sup> che richiedono l' acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei Conti , entrambe mancanti quanto al Decreto Franceschini , nel caso di disposizioni inquadrabili come “ innovative “ in quanto *inter alia* non vincolate ad una stretta procedura di emanazione .

- Quanto al primo requisito , secondo il TAR LAZIO il testo legislativo ( articoli 7-sexies , septies e octies della legge 633/41 ) “ ... *disciplina compiutamente la materia* “ al punto che il Decreto Ministeriale di determinazione della tariffa si limiterebbe ad una “ ... *chiarificazione di definizioni già integralmente contenute nel testo normativo , senza nessun apporto* “ .

- Quanto al secondo requisito , nel caso di specie l' art. 71 septies comma 2 della Legge 633/41 “ ... *ha appunto previsto un articolato procedimento di approvazione del decreto ministeriale che deve determinare il compenso per copia privata , che prevede il parere del comitato consultivo permanente sul diritto d' autore ... e la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e supporti ...* “ soggetti a compenso .

A tale ultimo proposito , tuttavia , nel caso del Decreto Franceschini , non sembra che alcun completo , esauriente ed articolato procedimento istruttorio sia stato seguito : si consideri , solo per fare un esempio , **la ricerca statistica condotta dalla società “ Quorum “ nel gennaio / febbraio 2014** su incarico del Ministero circa l' effettiva effettuazione da parte dei consumatori della copia privata : dalla stessa – resa nota dal Ministero solo il 23.04.2014 dopo ripetute richieste ed insistenze anche da parte di ANDEC - risulta un calo netto negli ultimi tre anni nell' effettuazione della copia privata **dal 64, 5 % del campione** ( 66,6% nel caso di utilizzatori frequenti settimanali della rete ) **al 63,4%** ( 63,9% nel caso di utilizzatori frequenti ) ; si consideri inoltre che mai è stato convocato il **Tavolo di Lavoro Tecnico** previsto dal precedente Decreto Ministeriale Bondi ( all' art. 5 ) e costituito con Decreto del

<sup>1</sup> Art. 17 della L. 23/08/88 n. 400 ; art. 15 DPR 1092/85 .

Presidente del Consiglio in data 09.06.2010 ( chi scrive era un dei componenti nominati – ma , aimé , solo tali – del suddetto “Tavolo” )<sup>2</sup> ; si consideri **il ruolo preponderante dato a SIAE** - astutamente mai nominata nel preambolo del Decreto Franceschini dedicato ai lavori preparatori ma abbondantemente citata nel parere datato 5.11.2013 del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’ Autore <sup>3</sup> - nella redazione dei pareri espressi dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’ Autore , anche sulla base dei quali è stato successivamente deliberato il DM Franceschini e considerato il fatto che SIAE è un ente , ancorché pubblico , evidentemente non imparziale in quanto destinatario almeno in parte dei compensi raccolti e definito “ *in posizione dominante*“ dallo stesso TAR Lazio <sup>4</sup> poiché titolare di un monopolio legale quanto all’ attività di raccolta dei compensi . Si consideri anche che , come risulta dalle stesse dichiarazioni del Ministro Franceschini riportate dalla di stampa nonché da quelle del presidente di SIAE Gino Paoli all’ audizione del 23 aprile 2014 , sono intercorse molte più riunioni “ **confidenziali** “ **con questa o quella determinata associazione delle due audizioni “ pubbliche** “ concesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali in data 10 gennaio 2014 ( Ministro Braj ) e del 23 aprile 2014 ( Ministro Franceschini ) <sup>5</sup> ; si consideri anche che larga parte dei soggetti interessati al compenso per copia privata ( ad esempio , ma non solo , tutta quanta l’ area degli importatori , produttori , distributori , rivenditori specializzati rappresentati da Confcommercio ) **NON è rappresentata negli organi consultivi istituzionali del Ministero** ( *Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’ Autore e Commissione per la determinazione del compenso per copia privata* , all’ uopo costituita all’ interno del medesimo ) ; si consideri , infine , che **mai il parere conclusivo espresso in data 10.06.2014 dal Comitato Consultivo permanente per il diritto d’ autore** , citato nel preambolo del Decreto Franceschini , è stato diffuso né reso noto ( almeno ad ANDEC o alle associazioni facenti capo a Confcommercio ) . In conclusione , anche a prescindere da altri , diversi , profili , ci sono come minimo gravi dubbi sulla legittimità del Decreto Ministeriale Franceschini anche solo alla stregua del “ *modulo procedimentale* “ nel concreto seguito dai due ministri che si sono succeduti nel tempo .

**Il compenso per copia privata è una prestazione patrimoniale imposta a carico dei consumatori ?**

La risposta è sì . Il compenso è dovuto alla SIAE , che agisce come collettore , da “ *chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato , allo scopo di farne profitto , gli apparecchi e i supporti* “ previsti ( Legge n. 633/1941 , art. 71-septies , comma 3 ) . Tuttavia esso corrisponde a “ **... una quota del prezzo pagato dall’ acquirente finale al venditore** “ ( art. 71-septies , comma 1 ) , tant’ è vero che l’ AGCM nella recentissima segnalazione annuale a camere e a Governo ( “ *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza* “ <http://www.agcm.it/segnalazioni/legge-annuale.html> ) propone di modificare la legge su diritto d’ autore “ *... prevedendo che l’ ammontare dell’ equo compenso sia specificato nel prezzo corrisposto dai consumatori per acquisti di apparecchi di*

<sup>2</sup> Ai sensi dell’ art. 2 del Decreto Franceschini il Tavolo “ *....sarà rinnovato .... e avrà il compito di verificare ... dopo 12 mesi , lo stato di applicazione del presente provvedimento* “ . La funzione attribuita è pertanto meramente ex post e probabilmente strumentale a prevenire e limitare le eccezioni già eccepiti ed eccepibili sull’ iter di elaborazione del nuovo compenso .

<sup>3</sup> Parere reso noto a Confcommercio , dopo insistenze , solo il 10 gennaio 2014 .

<sup>4</sup> S . TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PROV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC.) . Si noti che il TAR non condivide l’ assunto della non imparzialità di SIAE “ *non essendo l’ onerosità del ... servizio reso dall’ Istituto una circostanza atta a qualificare la propria attività come svolta nel suo particolare < interesse >* “ .

<sup>5</sup> ANDEC , come tutte le altre associazioni non coinvolte negli “ incontri bilaterali riservati “ ha seguito l’ evoluzione delle trattative condotte al di fuori delle due audizioni del 10.1.2014 e del 23.04.2014 sulla base di mere indiscrezioni giornalistiche , quando queste sussistevano , e non è stata mai consultata .



registrazione e di supporti vergini “ )<sup>6</sup>, esattamente come previsto, d'altronde, dall'attuale legislazione francese; anche il TAR del Lazio non ha mancato di rilevare in più occasioni che “ ... i debitori del finanziamento, d'altro canto, potranno ripercuotere il costo dei prelievi sugli utenti privati, perseguendosi in questo modo ugualmente il <giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti > ”<sup>7</sup>. Altra cosa è il momento del prelievo, in merito al quale il Parlamento Europeo, con la Risoluzione Castex, sopra citata, rileva che “ ... il passaggio del pagamento dei prelievi ai dettaglianti costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per le piccole e medie imprese di distribuzione e per le società di gestione collettiva “.

### **Il compenso per copia privata è commisurato alla copia privata effettuata dai consumatori ?**

Sia il Ministro Franceschini, nel corso dell'unica audizione organizzata il 23.04.2014 con tutte le associazioni di categoria, sia SIAE, negli atti di intervento in opposizione nelle cause di impugnazione avanti al TAR Lazio del precedente Decreto Bondi, evidenziano che ai sensi dell'art. 71 septies della legge 633/1941 sul diritto d'autore il compenso per copia privata prescinde dall'effettivo utilizzo degli apparecchi e supporti forniti atti in astratto a realizzare la copia, su cui il compenso medesimo grava; anche il TAR Lazio, in entrambe le sentenze dianzi citate, sostiene che ai sensi di una non lontana pronuncia della Corte di Giustizia Europea ( III Sez. S. 21.10.2010 Padawan ) “ .....non è ... necessario accertare che esse ( le apparecchiature ) abbiano effettivamente realizzato delle copie private e quindi in concreto arrecato il pregiudizio, essendo sufficiente la loro potenzialità di riproduzione... la semplice capacità di tali apparecchiature e di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private (il 35° Considerando della direttiva menziona, infatti, come criterio utile alla determinazione dell'equo compenso, quello del < pregiudizio eventuale >, che ricorre nella semplice messa a disposizione della persona fisica di apparecchiature idonee alla riproduzione per scopi privati... “.

Questa lettura della normativa di riferimento, ancorché parzialmente ( e solo parzialmente ) fondata in diritto, contrasta tuttavia - oltre che col buon senso e col comune sentire del consumatore medio - con la recente Risoluzione Castex del Parlamento Europeo ( 27 febbraio 2014 ), la quale evidenzia che “ J) ... i prelievi dovrebbero essere calcolati sulla base del potenziale pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti dall'atto di copia privata ... “ e che “ N) .... l'importo dei prelievi per copia privata dovrebbe rispecchiare l'utilizzo effettivo di tali apparecchiature e servizi ai fini della realizzazione di copie private di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo ... “. In realtà, come confermato dallo stesso preambolo del Decreto Franceschini ( fatta salva la differenza tra quanto nel Decreto si afferma e quanto ivi si pratica ) la Direttiva 2001/29/UE si ispira ( si consideri ad esempio il considerando n. 35 ) al raggiungimento di una proporzionalità tra la concreta effettuazione della copia privata e la determinazione del compenso ad essa afferente .

### **Il compenso per copia privata è destinato a compensare anche la copia pirata ?**

<sup>6</sup> “ La Commissione europea .... ha lanciato una consultazione pubblica, conclusasi nello scorso mese di marzo 2014 concernente la revisione delle regole comunitarie sul diritto d'autore, nella quale, nel capitolo specificamente dedicato alla copia privata, vengono posti, tra gli altri, quesiti riguardanti: a) l'armonizzazione del regime delle eccezioni per copia privata; b) la definizione delle attività degli intermediari, in particolare per i servizi *online*; c) l'informazione al consumatore in merito all'equo compenso per copia privata incluso nel prezzo degli apparecchi di registrazione e supporti vergini acquistati. Ciò posto, appare utile assicurare che vi sia trasparenza a favore del consumatore specificando quanta parte del prezzo finale degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini acquistati dal consumatore corrisponde all'equo compenso “.

<sup>7</sup> TAR Lazio 02/03/2012 N. 02159/2012 REG.PROV.COLL.; N. 02333/2010 REG.RIC.

La risposta è evidentemente no , in quanto la copia pirata è vietata dalla legge e prevedere un compenso si tradurrebbe , all' opposto , nel renderla legale . Anche secondo la Corte di Giustizia Europea , che si è pronunciata in proposito assai recentemente , sarebbe illegittima una normativa nazionale " ... *che non faccia distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale* " ( S. 10.04.2014 Causa C-435/12 ) .

**Avv. Maurizio Iorio**